



ISTITUTO PER L'INNOVAZIONE E TRASPARENZA
DEGLI APPALTI E LA COMPATIBILITA' AMBIENTALE



REGIONE AUTONOMA
FRIULI VENEZIA GIULIA



CONFERENZA DELLE REGIONI E DELLE
PROVINCE AUTONOME

Ciclo di eventi interregionali informativi e di aggiornamento

LA RIFORMA DEI CONTRATTI PUBBLICI

Il nuovo Codice e la disciplina attuativa

Udine, 30 giugno 2016

Aggregazione, centralizzazione e qualificazione delle stazioni appaltanti

Glenda Zanolla

Posizione organizzativa programmazione fabbisogni, controllo e attività multidisciplinari

Centrale unica di committenza – soggetto aggregatore regionale

Regione autonoma Friuli Venezia Giulia

AGGREGAZIONE E CENTRALIZZAZIONE



QUALI SONO LE
POSSIBILITA' DI
ACQUISIRE
DIRETTAMENTE ED
AUTONOMAMENTE
LAVORI, BENI E
SERVIZI?

DECRETO LEGISLATIVO 18 APRILE 2016, N. 50

AGGREGAZIONI E CENTRALIZZAZIONE DELLE COMMITTENZE

ARTICOLO 37, COMMI DA 1 A 4



AGGREGAZIONI E CENTRALIZZAZIONE DELLE COMMITTENZE

ARTICOLO 37, COMMA 1

1. Le stazioni appaltanti, **fermi restando gli obblighi di utilizzo di strumenti di acquisto e di negoziazione, anche telematici, previsti dalle vigenti disposizioni in materia di contenimento della spesa**, possono procedere direttamente e autonomamente all'acquisizione di forniture e servizi di importo inferiore a 40.000 euro e di lavori di importo inferiore a 150.000 euro, nonché attraverso l'effettuazione di ordini a valere su strumenti di acquisto messi a disposizione dalle centrali di committenza. Per effettuare procedure di importo superiore alle soglie indicate al periodo precedente, le stazioni appaltanti devono essere in possesso della necessaria qualificazione ai sensi dell'articolo 38.

STRUMENTI DI ACQUISTO

ARTICOLO 3, COMMA 1, LETTERA CCCC)

cccc) «**strumenti di acquisto**», strumenti di acquisizione che non richiedono apertura del confronto competitivo. Rientrano tra gli strumenti di acquisto:

- 1) le convenzioni quadro di cui all'articolo 26 della legge 23 dicembre 1999, n. 488, stipulate, ai sensi della normativa vigente, da CONSIP S.p.A. e dai soggetti aggregatori;
- 2) gli accordi quadro stipulati da centrali di committenza quando gli appalti specifici vengono aggiudicati senza riapertura del confronto competitivo;
- 3) il mercato elettronico realizzato da centrale di committenza nel caso di acquisti effettuati a catalogo;

STRUMENTI DI NEGOZIAZIONE

ARTICOLO 3, COMMA 1, LETTERA DDDD)

dddd) «**strumenti di negoziazione**», strumenti di acquisizione che richiedono apertura del confronto competitivo. Rientrano tra gli strumenti di negoziazione:

- 1) gli accordi quadro stipulati da centrali di committenza nel caso in cui gli appalti specifici vengono aggiudicati con riapertura del confronto competitivo;
- 2) il sistema dinamico di acquisizione realizzato da centrali di committenza;
- 3) il mercato elettronico realizzato da centrali di committenza nel caso di acquisti effettuati attraverso confronto concorrenziale;
- 4) i sistemi realizzati da centrali di committenza che comunque consentono lo svolgimento delle procedure ai sensi del presente codice;

AGGREGAZIONI E CENTRALIZZAZIONE DELLE COMMITTENZE

ARTICOLO 37, COMMA 1

1. Le stazioni appaltanti, **fermi restando gli obblighi di utilizzo di strumenti di acquisto e di negoziazione, anche telematici, previsti dalle vigenti disposizioni in materia di contenimento della spesa**, possono procedere direttamente e autonomamente all'acquisizione di forniture e servizi di importo inferiore a 40.000 euro e di lavori di importo inferiore a 150.000 euro, nonché attraverso l'effettuazione di ordini a valere su strumenti di acquisto messi a disposizione dalle centrali di committenza. Per effettuare procedure di importo superiore alle soglie indicate al periodo precedente, le stazioni appaltanti devono essere in possesso della necessaria qualificazione ai sensi dell'articolo 38.

OBBLIGHI DI UTILIZZO DI STRUMENTI DI ACQUISTO E DI NEGOZIAZIONE PREVISTI DALLE VIGENTI DISPOSIZIONI IN MATERIA DI CONTENIMENTO DELLA SPESA

ART. 1, CO. 7 E 9 DL 95/2012

- CATEGORIE MERCEOLOGICHE SPECIFICHE INDIVIDUATE DAL COMMA 7 O DA DECRETO MINISTERIALE COME PREVISTO DAL COMMA 9
- APPROVVIGIONAMENTO DI BENI E SERVIZI SECONDO LE MODALITÀ INDICATE

ART. 9, CO. 3 DL 66/2014

- CATEGORIE MERCEOLOGICHE INDIVIDUATE ANNUALMENTE CON DPCM
- APPROVVIGIONAMENTO DI BENI E SERVIZI ATTRAVERSO I SOGGETTI AGGREGATORI

ART. 1, CO. 512 L 208/2015

- PIANO TRIENNALE PER L'INFORMATICA NELLA PA PREDISPOSTO DA AGID
- APPROVVIGIONAMENTO DI BENI E SERVIZI INFORMATICI E DI CONNETTIVITÀ ATTRAVERSO I SOGGETTI AGGREGATORI

OBBLIGHI DI UTILIZZO DI STRUMENTI DI ACQUISTO E DI NEGOZIAZIONE PREVISTI DALLE VIGENTI DISPOSIZIONI IN MATERIA DI CONTENIMENTO DELLA SPESA

**ART. 26
L 488/1999**

**ART. 1,
COMMA 449
L 296/2006**

- RICORSO ALLE CONVENZIONI QUADRO *OPPURE*
- UTILIZZO PARAMETRI PREZZO QUALITA' COME LIMITI MASSIMI PER LA STIPULAZIONE DEI CONTRATTI

**ART. 1
COMMA 510
L 208/2015
(STABILITA' 2016)**

- SI PUO' DEROGARE AD OBBLIGO DI UTILIZZO CONVENZIONI QUADRO SOLO SE QUESTE NON SONO IDONEE A SODDISFARE LO SPECIFICO FABBISOGNO PER MANCANZA DI CARATTERISTICHE ESSENZIALI
- SERVE L'AUTORIZZAZIONE DELL'ORGANO DI VERTICE

**ART. 1
COMMA 450
L 296/2006**

- PER ACQUISTO DI BENI E SERVIZI DI IMPORTO $\geq 1.000 \text{ €}$ E < SOGLIA COMUNITARIA:
RICORSO A MEPA O ALTRI MERCATI ELETTRONICI O SISTEMI TELEMATICI MESSI A DISPOSIZIONE DA CENTRALE REGIONALE DI RIFERIMENTO



OBBLIGHI DI UTILIZZO DI STRUMENTI DI ACQUISTO E DI NEGOZIAZIONE PREVISTI DALLE VIGENTI DISPOSIZIONI IN MATERIA DI CONTENIMENTO DELLA SPESA

ART. 1 COMMA 1 DL 95/2012

- **NULLITA' DEI CONTRATTI** STIPULATI IN VIOLAZIONE DEGLI OBBLIGHI:
 - A) DI RICORSO A CONVENZIONI O PARAMETRI PREZZO/QUALITA'
 - B) DI APPROVVIGIONAMENTO ATTRAVERSO GLI STRUMENTI DI ACQUISTO MESSI A DISPOSIZIONE DA CONSIP (QUINDI SOLO ODA FATTI SUL MEPA?!?!)

ART. 1 COMMA 3 DL 95/2012

- IN CASO DI CONVENZIONE NON ANCORA DISPONIBILE E IN CASO DI MOTIVATA URGENZA LE PA OBBLIGATE A UTILIZZARE CONVENZIONI POSSONO PROCEDERE AUTONOMAMENTE PER LA STIPULA DI CONTRATTI AVENTI DURATA E MISURA STRETTAMENTE NECESSARI E SOTTOPOSTI A CONDIZIONE RISOLUTIVA NEL CASO DI INTERVENUTA DISPONIBILITA'

AGGREGAZIONI E CENTRALIZZAZIONE DELLE COMMITTENZE

ARTICOLO 37, COMMA 1

1. Le stazioni appaltanti, fermi restando gli obblighi di utilizzo di strumenti di acquisto e di negoziazione, anche telematici, previsti dalle vigenti disposizioni in materia di contenimento della spesa, **possono procedere direttamente e autonomamente** all'acquisizione di FORNITURE E SERVIZI di importo inferiore a 40.000 euro e di LAVORI di importo inferiore a 150.000 euro, nonché attraverso l'effettuazione di ordini a valere su strumenti di acquisto messi a disposizione dalle centrali di committenza. Per effettuare procedure di importo superiore alle soglie indicate al periodo precedente, le stazioni appaltanti devono essere in possesso della necessaria qualificazione ai sensi dell'articolo 38.

AGGREGAZIONI E CENTRALIZZAZIONE DELLE COMMITTENZE

ARTICOLO 37, COMMA 1

DIRETTAMENTE

SENZA UTILIZZO DI
FORME DI
AGGREGAZIONE DELLA
DOMANDA

(attenzione! l'acquisizione diretta è possibile solo dopo che siano stati considerati gli obblighi di utilizzo di strumenti di acquisto e di negoziazione fatti salvi dal primo inciso)

AUTONOMAMENTE

SENZA OBBLIGO DI
FORME DI
CENTRALIZZAZIONE
DELLE FUNZIONI

(attenzione! l'acquisizione autonoma è possibile solo dopo che siano stati considerati gli obblighi di approvvigionamento attraverso i soggetti aggregatori o altre centrali di committenza)

AGGREGAZIONI E CENTRALIZZAZIONE DELLE COMMITTENZE

ARTICOLO 37, COMMA 1

1. Le stazioni appaltanti, fermi restando gli obblighi di utilizzo di strumenti di acquisto e di negoziazione, anche telematici, previsti dalle vigenti disposizioni in materia di contenimento della spesa, **possono procedere direttamente e autonomamente all'acquisizione di FORNITURE E SERVIZI di importo inferiore a 40.000 euro e di LAVORI di importo inferiore a 150.000 euro**, nonché attraverso l'effettuazione di ordini a valere su strumenti di acquisto messi a disposizione dalle centrali di committenza. Per effettuare procedure di importo superiore alle soglie indicate al periodo precedente, le stazioni appaltanti devono essere in possesso della necessaria qualificazione ai sensi dell'articolo 38.

AGGREGAZIONI E CENTRALIZZAZIONE DELLE COMMITTENZE

ARTICOLO 37, COMMA 1



< **40.000 euro**

FORNITURE E SERVIZI

- DIRETTAMENTE E AUTONOMAMENTE

NON
RICHIESTA

QUALIFICAZIONE



COMUNI NON CAPOLUOGO DI
PROVINCIA



COMUNI CAPOLUOGO DI
PROVINCIA
E STAZIONI APPALTANTI ≠ DAI
COMUNI

AGGREGAZIONI E CENTRALIZZAZIONE DELLE COMMITTENZE

ARTICOLO 37, COMMA 1



< **150.000 euro**

LAVORI

- DIRETTAMENTE E AUTONOMAMENTE

NON
RICHIESTA

QUALIFICAZIONE



COMUNI NON CAPOLUOGO DI
PROVINCIA



COMUNI CAPOLUOGO DI
PROVINCIA
E STAZIONI APPALTANTI ≠ DAI
COMUNI

AGGREGAZIONI E CENTRALIZZAZIONE DELLE COMMITTENZE

ARTICOLO 37, COMMA 1

Le stazioni appaltanti, fermi restando gli obblighi di utilizzo di strumenti di acquisto e di negoziazione, anche telematici, previsti dalle vigenti disposizioni in materia di contenimento della spesa, **possono procedere direttamente e autonomamente** all'acquisizione di forniture e servizi di importo inferiore a 40.000 euro e di lavori di importo inferiore a 150.000 euro, **nonché attraverso l'effettuazione di ordini a valere su strumenti di acquisto* messi a disposizione dalle centrali di committenza**. Per effettuare procedure di importo superiore alle soglie indicate al periodo precedente, le stazioni appaltanti devono essere in possesso della necessaria qualificazione ai sensi dell'articolo 38.

- * 1) le convenzioni quadro;
2) gli accordi quadro senza riapertura del confronto competitivo;
3) ODA sul mercato elettronico (acquisti effettuati a catalogo).

AGGREGAZIONI E CENTRALIZZAZIONE DELLE COMMITTENZE

ARTICOLO 37, COMMA 1

SENZA LIMITI DI IMPORTO

**NON
RICHIESTA**

QUALIFICAZIONE



FORNITURE, SERVIZI E LAVORI

- **ORDINI A VALERE SU
STRUMENTI DI ACQUISTO
MESSI A DISPOSIZIONE DALLE
CENTRALI DI COMMITTENZA**



**COMUNI NON CAPOLUOGO DI
PROVINCIA**



**COMUNI CAPOLUOGO DI
PROVINCIA
E STAZIONI APPALTANTI ≠ DAI
COMUNI**

AGGREGAZIONI E CENTRALIZZAZIONE DELLE COMMITTENZE

ARTICOLO 37, COMMA 1

1. Le stazioni appaltanti, fermi restando gli obblighi di utilizzo di strumenti di acquisto e di negoziazione, anche telematici, previsti dalle vigenti disposizioni in materia di contenimento della spesa, possono procedere direttamente e autonomamente all'acquisizione di forniture e servizi di importo inferiore a 40.000 euro e di lavori di importo inferiore a 150.000 euro, nonché' attraverso l'effettuazione di ordini a valere su strumenti di acquisto* messi a disposizione dalle centrali di committenza. **Per effettuare procedure di importo superiore alle soglie indicate al periodo precedente, le stazioni appaltanti devono essere in possesso della necessaria qualificazione ai sensi dell'articolo 38.**

AGGREGAZIONI E CENTRALIZZAZIONE DELLE COMMITTENZE

ARTICOLO 37, COMMA 2

2. **Salvo quanto previsto al comma 1**, per gli acquisti di forniture e servizi di importo superiore a 40.000 euro e inferiore alla soglia di cui all'articolo 35, nonché per gli acquisti di lavori di manutenzione ordinaria d'importo superiore a 150.000 euro e inferiore a 1 milione di euro, le stazioni appaltanti in possesso della necessaria qualificazione di cui all'articolo 38 procedono mediante utilizzo autonomo degli strumenti telematici di negoziazione messi a disposizione dalle centrali di committenza qualificate secondo la normativa vigente. In caso di indisponibilità di tali strumenti anche in relazione alle singole categorie merceologiche, le stazioni appaltanti operano ai sensi del comma 3 o procedono mediante lo svolgimento di procedura ordinaria ai sensi del presente codice.

AGGREGAZIONI E CENTRALIZZAZIONE DELLE COMMITTENZE

ARTICOLO 37, COMMA 2

2. Salvo quanto previsto al comma 1, **per gli acquisti di FORNITURE E SERVIZI di importo superiore a 40.000 euro e inferiore alla soglia di cui all'articolo 35, nonché per gli acquisti di LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA d'importo superiore a 150.000 euro e inferiore a 1 milione di euro**, le stazioni appaltanti in possesso della necessaria qualificazione di cui all'articolo 38 procedono mediante utilizzo autonomo degli strumenti telematici di negoziazione messi a disposizione dalle centrali di committenza qualificate secondo la normativa vigente. In caso di indisponibilità di tali strumenti anche in relazione alle singole categorie merceologiche, le stazioni appaltanti operano ai sensi del comma 3 o procedono mediante lo svolgimento di procedura ordinaria ai sensi del presente codice.

AGGREGAZIONI E CENTRALIZZAZIONE DELLE COMMITTENZE

ARTICOLO 37, COMMA 2

2. Salvo quanto previsto al comma 1, per gli acquisti di forniture e servizi di importo superiore a 40.000 euro e inferiore alla soglia di cui all'articolo 35, nonché per gli acquisti di lavori di manutenzione ordinaria d'importo superiore a 150.000 euro e inferiore a 1 milione di euro, **le stazioni appaltanti in possesso della necessaria qualificazione di cui all'articolo 38** procedono mediante **utilizzo autonomo degli strumenti telematici di negoziazione messi a disposizione dalle centrali di committenza qualificate secondo la normativa vigente**. In caso di indisponibilità di tali strumenti anche in relazione alle singole categorie merceologiche, le stazioni appaltanti operano ai sensi del comma 3 o procedono mediante lo svolgimento di procedura ordinaria ai sensi del presente codice.

AGGREGAZIONI E CENTRALIZZAZIONE DELLE COMMITTENZE

ARTICOLO 37, COMMA 2

2. Salvo quanto previsto al comma 1, per gli acquisti di forniture e servizi di importo superiore a 40.000 euro e inferiore alla soglia di cui all'articolo 35, nonché per gli acquisti di lavori di manutenzione ordinaria d'importo superiore a 150.000 euro e inferiore a 1 milione di euro, **le stazioni appaltanti in possesso della necessaria qualificazione di cui all'articolo 38 procedono mediante utilizzo autonomo degli strumenti telematici di negoziazione* messi a disposizione dalle centrali di committenza qualificate secondo la normativa vigente.** In caso di indisponibilità di tali strumenti anche in relazione alle singole categorie merceologiche, le stazioni appaltanti operano ai sensi del comma 3 o procedono mediante lo svolgimento di procedura ordinaria ai sensi del presente codice.

- * 1) gli accordi quadro stipulati da centrali di committenza nel caso in cui gli appalti specifici vengono aggiudicati con riapertura del confronto competitivo;
2) il sistema dinamico di acquisizione realizzato da centrali di committenza;
3) il mercato elettronico realizzato da centrali di committenza nel caso di acquisti effettuati attraverso confronto concorrenziale;
4) i sistemi realizzati da centrali di committenza che comunque consentono lo svolgimento delle procedure ai sensi del presente codice.

AGGREGAZIONI E CENTRALIZZAZIONE DELLE COMMITTENZE

ARTICOLO 37, COMMA 2, PRIMO PERIODO

< SOGLIA DI CUI ALL'ART. 35
> 40.000 EURO

SI

QUALIFICAZIONE

FORNITURE E SERVIZI

- UTILIZZO AUTONOMO DEGLI STRUMENTI TELEMATICI DI NEGOZIAZIONE MESSI A DISPOSIZIONE DALLE CENTRALI DI COMMITTENZA QUALIFICATE



COMUNI NON CAPOLUOGO DI PROVINCIA



COMUNI CAPOLUOGO DI PROVINCIA
E STAZIONI APPALTANTI ≠ DAI COMUNI

AGGREGAZIONI E CENTRALIZZAZIONE DELLE COMMITTENZE

ARTICOLO 37, COMMA 2, PRIMO PERIODO

< SOGLIA DI CUI ALL'ART. 35
> 40.000 EURO

NO

QUALIFICAZIONE

FORNITURE E SERVIZI

➤ SI APPLICA IL COMMA 4 →



COMUNI NON CAPOLUOGO DI PROVINCIA

➤ SI APPLICA IL COMMA 3 →



COMUNI CAPOLUOGO DI PROVINCIA
E STAZIONI APPALTANTI ≠ DAI COMUNI

AGGREGAZIONI E CENTRALIZZAZIONE DELLE COMMITTENZE

ARTICOLO 37, COMMA 2, PRIMO PERIODO

< 1 MILIONE DI EURO
> 150.000 EURO

SI

QUALIFICAZIONE

LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA

- UTILIZZO AUTONOMO DEGLI STRUMENTI TELEMATICI DI NEGOZIAZIONE MESSI A DISPOSIZIONE DALLE CENTRALI DI COMMITTENZA QUALIFICATE



COMUNI NON CAPOLUOGO DI PROVINCIA



COMUNI CAPOLUOGO DI PROVINCIA
E STAZIONI APPALTANTI ≠ DAI COMUNI

AGGREGAZIONI E CENTRALIZZAZIONE DELLE COMMITTENZE

ARTICOLO 37, COMMA 2, PRIMO PERIODO

< 1 MILIONE DI EURO
> 150.000 EURO

NO

QUALIFICAZIONE

LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA

➤ SI APPLICA IL COMMA 4 →



COMUNI NON CAPOLUOGO DI PROVINCIA

➤ SI APPLICA IL COMMA 3 →



COMUNI CAPOLUOGO DI PROVINCIA
E STAZIONI APPALTANTI ≠ DAI COMUNI

AGGREGAZIONI E CENTRALIZZAZIONE DELLE COMMITTENZE

ARTICOLO 37, COMMA 2

2. Salvo quanto previsto al comma 1, per gli acquisti di forniture e servizi di importo superiore a 40.000 euro e inferiore alla soglia di cui all'articolo 35, nonché per gli acquisti di lavori di manutenzione ordinaria d'importo superiore a 150.000 euro e inferiore a 1 milione di euro, le stazioni appaltanti in possesso della necessaria qualificazione di cui all'articolo 38 procedono mediante utilizzo autonomo degli strumenti telematici di negoziazione messi a disposizione dalle centrali di committenza qualificate secondo la normativa vigente. **In caso di indisponibilità di tali strumenti anche in relazione alle singole categorie merceologiche, le stazioni appaltanti operano ai sensi del comma 3 o procedono mediante lo svolgimento di procedura ordinaria ai sensi del presente codice.**

→ ARTICOLO 37, COMMA 2, SECONDO PERIODO



**COMUNI NON
CAPOLUOGO DI
PROVINCIA**



**COMUNI CAPOLUOGO DI
PROVINCIA
E STAZIONI APPALTANTI ≠
DAI COMUNI**

AGGREGAZIONI E CENTRALIZZAZIONE DELLE COMMITTENZE

ARTICOLO 37, COMMA 2, SECONDO PERIODO

SERVIZI E FORNITURE

INDISPONIBILITA' DEGLI STRUMENTI TELEMATICI DI NEGOZIAZIONE

➤ (!) SI APPLICA IL COMMA 4 →

➤ SI APPLICA IL COMMA 3 OPPURE SI SVOLGE PROCEDURA ORDINARIA →



AGGREGAZIONI E CENTRALIZZAZIONE DELLE COMMITTENZE

ARTICOLO 37, COMMA 2, SECONDO PERIODO

LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA

INDISPONIBILITA' DEGLI STRUMENTI TELEMATICI DI NEGOZIAZIONE

➤ (!) SI APPLICA IL COMMA 4 →

➤ SI APPLICA IL COMMA 3 OPPURE SI SVOLGE PROCEDURA ORDINARIA →



AGGREGAZIONI E CENTRALIZZAZIONE DELLE COMMITTENZE

ARTICOLO 37, COMMA 3

3. Le stazioni appaltanti **non in possesso della necessaria qualificazione** di cui all'articolo 38 **procedono all'acquisizione di FORNITURE, SERVIZI E LAVORI** ricorrendo a una centrale di committenza ovvero mediante aggregazione con una o più stazioni appaltanti aventi la necessaria qualifica.

AGGREGAZIONI E CENTRALIZZAZIONE DELLE COMMITTENZE

ARTICOLO 37, COMMA 3

SALVO QUANTO PREVISTO DAL COMMA 1

FORNITURE, SERVIZI E LAVORI

- **RICORSO A UNA CENTRALE DI COMMITTENZA OVVERO AD AGGREGAZIONE CON UNA O PIÙ STAZIONI APPALTANTI AVENTI LA NECESSARIA QUALIFICA**

NO

QUALIFICAZIONE



COMUNI NON CAPOLUOGO DI PROVINCIA



**COMUNI CAPOLUOGO DI PROVINCIA
E STAZIONI APPALTANTI ≠ DAI COMUNI**

AGGREGAZIONI E CENTRALIZZAZIONE DELLE COMMITTENZE

ARTICOLO 37, COMMA 4

4. Se la stazione appaltante è un comune non capoluogo di provincia, fermo restando quanto previsto al comma 1 e al primo periodo del comma 2, procede secondo una delle seguenti modalità:

- a) ricorrendo a una centrale di committenza o a soggetti aggregatori qualificati;
- b) mediante unioni di comuni costituite e qualificate come centrali di committenza, ovvero associandosi o consorziandosi in centrali di committenza nelle forme previste dall'ordinamento.
- c) ricorrendo alla stazione unica appaltante costituita presso gli enti di area vasta ai sensi della legge 7 aprile 2014, n. 56.

...i richiami...

COMMA 1

Le stazioni appaltanti, fermi restando gli obblighi di utilizzo di strumenti di acquisto e di negoziazione, anche telematici, previsti dalle vigenti disposizioni in materia di contenimento della spesa, **possono procedere direttamente e autonomamente all'acquisizione di forniture e servizi di importo inferiore a 40.000 euro e di lavori di importo inferiore a 150.000 euro, nonché' attraverso l'effettuazione di ordini a valere su strumenti di acquisto messi a disposizione dalle centrali di committenza.** Per effettuare procedure di importo superiore alle soglie indicate al periodo precedente, le stazioni appaltanti devono essere in possesso della necessaria qualificazione ai sensi dell'articolo 38.

COMMA 2, PRIMO PERIODO

Salvo quanto previsto al comma 1, **per gli acquisti di forniture e servizi di importo superiore a 40.000 euro e inferiore alla soglia di cui all'articolo 35, nonché per gli acquisti di lavori di manutenzione ordinaria d'importo superiore a 150.000 euro e inferiore a 1 milione di euro, le stazioni appaltanti in possesso della necessaria qualificazione di cui all'articolo 38 procedono mediante utilizzo autonomo degli strumenti telematici di negoziazione messi a disposizione dalle centrali di committenza qualificate secondo la normativa vigente.**


AGGREGAZIONI E CENTRALIZZAZIONE DELLE COMMITTENZE

ARTICOLO 37, COMMA 4

4. Se la stazione appaltante è un **COMUNE NON CAPOLUOGO DI PROVINCIA**, fermo restando quanto previsto al comma 1 e al primo periodo del comma 2, **procede secondo una delle seguenti modalità:**

- a) ricorrendo a una centrale di committenza o a soggetti aggregatori qualificati;**
- b) mediante unioni di comuni costituite e qualificate come centrali di committenza, ovvero associandosi o consorziandosi in centrali di committenza nelle forme previste dall'ordinamento.**
- c) ricorrendo alla stazione unica appaltante costituita presso gli enti di area vasta ai sensi della legge 7 aprile 2014, n. 56.**

AGGREGAZIONI E CENTRALIZZAZIONE NEI COMUNI NON CAPOLUOGO DI PROVINCIA – QUADRO DI SINTESI



AGGREGAZIONI E CENTRALIZZAZIONE DELLE COMMITTENZE

ARTICOLO 37, COMMA 4

**AL DI FUORI DI QUANTO
PREVISTO DAL COMMA 1 E
COMMA 2 PRIMO PERIODO**

**NON
RILEVANTE**

QUALIFICAZIONE

FORNITURE, SERVIZI E LAVORI

- **RICORSO A CENTRALIZZAZIONE
O AGGREGAZIONE DELLE
COMMITTENZE**
(come da *slide* precedente)



**COMUNI NON CAPOLUOGO DI
PROVINCIA**



**COMUNI CAPOLUOGO DI
PROVINCIA
E STAZIONI APPALTANTI ≠ DAI
COMUNI**

LA CENTRALIZZAZIONE DELLA COMMITTENZA PER I COMUNI NON CAPOLUOGO DI PROVINCIA IN FVG



QUAL'E' LA
DISCIPLINA NEL
CONTESTO
REGIONALE?

LEGGE REGIONALE 26/2014

Art. 55 bis (*Centralizzazione della committenza per le acquisizioni di lavori, beni e servizi per i Comuni non capoluogo di provincia*)

1. I Comuni non capoluogo di provincia del Friuli Venezia Giulia sono soggetti all'obbligo di ricorrere alla centralizzazione della committenza per le acquisizioni di lavori, beni e servizi secondo la disciplina statale vigente in materia, a decorrere dall'1 gennaio 2016, fatte salve:

- a) la possibilità di avvalersi, alternativamente, delle Unioni territoriali intercomunali ovvero delle convenzioni previste dall'ordinamento locale del Friuli Venezia Giulia;
- b) la possibilità di procedere autonomamente agli acquisti di beni, servizi e lavori di valore inferiore a 40.000 euro;
- c) la potestà regolamentare prevista dalla normativa vigente in materia di economato per la gestione di cassa delle spese di ufficio di non rilevante ammontare, escluse dal campo di applicazione del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 (Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE).

LR 26/2014 – ART. 55 BIS

OBBLIGO DI CENTRALIZZAZIONE DELLA COMMITTENZA

‘I Comuni non capoluogo di provincia del Friuli Venezia Giulia sono soggetti all'obbligo di ricorrere alla centralizzazione della committenza per le acquisizioni di lavori, beni e servizi secondo la disciplina statale vigente in materia:...’:

il legislatore regionale ha operato un **RINVIO DINAMICO** alla normativa statale in materia di centralizzazione della committenza; oggi va dunque inteso riferito alle previsioni contenute nell'art. 37, D.Lgs. n. 50/2016, rubricato “*Aggregazioni e centralizzazione delle committenze*”.

LR 26/2014 – ART. 55 BIS


OBBLIGO DI CENTRALIZZAZIONE DELLA COMMITTENZA

‘...*fatte salve*:...’

il legislatore regionale ha contemplato le ipotesi di salvezza (*lettere a), b) e c)*), tra cui, alla lettera a), la **FACOLTÀ** per i Comuni non capoluogo di provincia del Friuli Venezia Giulia di avvalersi delle forme associative previste dalla normativa regionale: alternativamente, delle Unioni territoriali intercomunali ovvero delle convenzioni previste dall'ordinamento regionale (art. 21, L.R. n. 1/2006).



OBBLIGHI E MODALITA' DI CENTRALIZZAZIONE DELLA COMMITTENZA PER GLI ENTI LOCALI DELLA REGIONE



Conseguentemente, i Comuni non capoluogo di provincia del Friuli Venezia Giulia, pur avendo l'obbligo di applicare le previsioni statali in tema di centralizzazione della committenza contenute nell'art. 37, D.Lgs. n. 50/2016, conservano la possibilità di utilizzare, quali modalità aggregative, le **FORME ASSOCIATIVE CONTEMPLATE DALLA NORMATIVA REGIONALE.**

LR 26/2014 – ART. 55 BIS


SOGLIE PER L’AFFIDAMENTO DI LAVORI

‘...*fatte salve*:...’

il legislatore regionale ha contemplato le ipotesi di salvezza (*lettere a), b) e c)*), tra cui, alla lettera b), la possibilità di procedere autonomamente agli acquisti di beni, servizi e lavori di valore inferiore a 40.000 euro.

In forza del rinvio dinamico, per le acquisizioni di **lavori** tale soglia, tuttavia, va oggi adeguata all’importo previsto dall’ordinamento statale sotto il quale non sussiste obbligo di centralizzazione della committenza.

OBBLIGHI DI CENTRALIZZAZIONE DELLA COMMITTENZA E LAVORI SOTTO LA SOGLIA DEI 150.000 EURO



Conseguentemente, i Comuni non capoluogo di provincia del Friuli Venezia Giulia, non prevedendo la disciplina statale nessun obbligo di centralizzazione della committenza per l'affidamento di lavori di valore inferiore a 150.000 €, **POSSONO PROCEDERE AUTONOMAMENTE** all'affidamento di lavori sotto detta soglia, ai sensi dell'art. 37, comma 1, D.Lgs. n. 50/2016.

LA PROGRAMMAZIONE DI SERVIZI E FORNITURE



QUALI NOVITA'
IN TEMA DI
PROGRAMMAZIONE?
E NEL CONTESTO
REGIONALE?

DECRETO LEGISLATIVO 18 APRILE 2016, N. 50


PROGRAMMA DELLE ACQUISIZIONI DELLE STAZIONI APPALTANTI

ARTICOLO 21




PROGRAMMA DELLE ACQUISIZIONI

ART. 21 D.LGS 50/2016



LA DISCIPLINA DELLA PROGRAMMAZIONE

NEL CONTESTO REGIONALE



ATTIVITA' DI COMMITTENZA PER GLI ENTI DELLA REGIONE

ART. 48 LR 26/2014

COMMA 1

- LE DIREZIONI CENTRALI DELL'AMMINISTRAZIONE REGIONALE E GLI ENTI REGIONALI TRASMETTONO ALLA CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA REGIONALE IL **PIANO DEI PROPRI FABBISOGNI** RIFERITO AL TRIENNIO SUCCESSIVO, **ENTRO IL 30 SETTEMBRE** DELL'**ESERCIZIO PRECEDENTE A QUELLO DI PROGRAMMAZIONE.**

ATTIVITA' DI COMMITTENZA PER GLI ENTI DELLA REGIONE

ART. 49 LR 26/2014

COMMA 1

- LA REGIONE PROMUOVE LA **CONCERTAZIONE CON I SOGGETTI DI CUI ALL'ARTICOLO 43, COMMA 1, LETTERA B)**, AL FINE DI RAZIONALIZZARE LA SPESA PER ACQUISTI DI BENI E SERVIZI, ATTRAVERSO LO STRUMENTO DELLA CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA REGIONALE.

COMMA 5

- LE UNIONI TERRITORIALI INTERCOMUNALI TRASMETTONO, PER CONTO DEI SOGGETTI DI CUI ALL'ARTICOLO 43, COMMA 1, LETTERA B), ALLA CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA REGIONALE I DATI RELATIVI AI **FABBISOGNI DI BENI E SERVIZI**, RIFERITI AL TRIENNIO SUCCESSIVO, **ENTRO IL 30 SETTEMBRE DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE A QUELLO DI PROGRAMMAZIONE.**

ATTIVITA' DI COMMITTENZA PER GLI ENTI DELLA REGIONE

ART. 27 LR 26/2014

COMMA 1 LETT. A

- **DALL'1 LUGLIO 2016 I COMUNI, AVVALENDOSI DEGLI UFFICI DELLE RISPETTIVE UNIONI, ESERCITANO IN FORMA ASSOCIATA LE FUNZIONI COMUNALI IN MATERIA DI PROGRAMMAZIONE E GESTIONE DEI FABBISOGNI DI BENI E SERVIZI IN RELAZIONE ALL'ATTIVITÀ DELLA CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA REGIONALE**

ATTIVITA' DI COMMITTENZA PER GLI ENTI DELLA REGIONE

ART. 47 LR 26/2014

COMMA 1


- LA REGIONE, SULLA BASE DEI FABBISOGNI RACCOLTI, ADOTTA UN **PROGRAMMA ANNUALE E UNA PREVISIONE TRIENNALE** DELLE ATTIVITÀ DI CENTRALIZZAZIONE DELLA COMMITTENZA

COMMA 2 E 2-BIS

- IL PROGRAMMA VIENE PUBBLICATO SUL SITO ISTITUZIONALE DELLA REGIONE, DI NORMA, ENTRO IL **31 GENNAIO DI OGNI ANNO** E PUO' ESSERE OGGETTO DI REVISIONE

LA DISCIPLINA DELLA PROGRAMMAZIONE

LE SCADENZE



QUALIFICAZIONE DELLE STAZIONI APPALTANTI



QUAL'E' IL
PERIMETRO
DISEGNATO DAL
CODICE DEI
CONTRATTI PUBBLICI?

DECRETO LEGISLATIVO 18 APRILE 2016, N. 50

QUALIFICAZIONE DELLE STAZIONI APPALTANTI E CENTRALI DI COMMITTENZA

ARTICOLO 38



QUALIFICAZIONE – ELENCO DELLE STAZIONI APPALTANTI

ANAC

ELENCO DELLE STAZIONI APPALTANTI QUALIFICATE



**INCLUSE LE CENTRALI
DI COMMITTENZA**



**ESCLUSI GLI ENTI
AGGIUDICATORI**

QUALIFICAZIONE – ISCRIZIONI DI DIRITTO

ANAC

ELENCO DELLE STAZIONI APPALTANTI QUALIFICATE

ISCRIZIONI DI DIRITTO:

- MIT, COMPRESI I PROVVEDITORATI INTERREG. PER LE OPERE PUBBLICHE
- CONSIP SpA
- INVITALIA SpA
- SOGGETTI AGGREGATORI REGIONALI

QUALIFICAZIONE – AMBITO OGGETTIVO

E' CONSEGUITA IN RAPPORTO A

- **AMBITI DI ATTIVITA'**
- **BACINI TERRITORIALI**
- **TIPOLOGIA E COMPLESSITA' DEL CONTRATTO**
- **FASCE D'IMPORTO**

QUALIFICAZIONE

QUALIFICAZIONE - PERIODO TRANSITORIO

**FINO AD ENTRATA IN VIGORE DEL
SISTEMA DI QUALIFICAZIONE**


**I REQUISITI DI QUALIFICAZIONE SONO
SODDISFATTI MEDIANTE ISCRIZIONE
ALL'ANAGRAFE DELLE STAZIONI APPALTANTI
ISTITUITA PRESSO ANAC**

ARTICOLO 216, CO. 10



QUALIFICAZIONE – ITER PROCEDURALE DPCM

ENTRATA IN VIGORE CODICE



QUALIFICAZIONE – ITER PROCEDURALE DPCM

ENTRATA IN VIGORE CODICE

90 GIORNI (20 LUGLIO '16)

OGGI

IL GOVERNO: SONO ALLO STUDIO ALCUNE PROPOSTE FINALIZZATE A TRADURRE IN TERMINI PRATICI IL COMMA 4 DELL'ARTICOLO 38

LE REGIONI: SONO IMPEGNATE SUI TAVOLI DOVE SI STA DISCUTENDO DEL TEMA QUALIFICAZIONE OFFRENDO MASSIMA COLLABORAZIONE AL GOVERNO E ANAC SUL PUNTO

ADOZIONE

▪ **PRESIDENTE DEL
CONSIGLIO DEI MINISTRI**

ITACA

ISTITUTO PER L'INNOVAZIONE E TRASPARENZA DEGLI APPALTI E LA
COMPATIBILITA' AMBIENTALE



REGIONE AUTONOMA
FRIULI VENEZIA GIULIA



CONFERENZA DELLE REGIONI E DELLE PROVINCE AUTONOME

QUALIFICAZIONE – DPCM

- REQUISITI TECNICO ORGANIZZATIVI PER L'ISCRIZIONE ALL'ELENCO

IN APPLICAZIONE DEI CRITERI DI QUALITA', EFFICIENZA E PROFESSIONALIZZAZIONE

TRA CUI, PER LE CENTRALI DI COMMITTENZA:

- IL CARATTERE DI STABILITA' DELLE ATTIVITA'
- L'AMBITO TERRITORIALE

- MODALITA' ATTUATIVE DEL SISTEMA DELLE ATTESTAZIONI DI QUALIFICAZIONE, DI AGGIORNAMENTO E REVOCA

- DATA DI ENTRATA IN VIGORE DEL SISTEMA DI QUALIFICAZIONE

IL DPCM DEFINISCE

QUALIFICAZIONE – IL PROCESSO DI ACQUISIZIONE



QUALIFICAZIONE – IL PROCESSO DI ACQUISIZIONE

PARAMETRI DEI REQUISITI

BASE

- 1) strutture organizzative stabili
- 2) dipendenti aventi specifiche competenze
- 3) sistema di formazione ed aggiornamento del personale
- 4) numero di gare svolte nel triennio con indicazione di tipologia, importo e complessità, numero di varianti approvate, verifica sullo scostamento tra gli importi posti a base di gara e consuntivo delle spese sostenute, rispetto dei tempi di esecuzione delle procedure di affidamento, di aggiudicazione e di collaudo
- 5) rispetto dei tempi previsti per i pagamenti di imprese e fornitori

PREMIANTI

- 1) valutazione positiva dell'ANAC in ordine all'attuazione di misure di prevenzione dei rischi di corruzione e promozione della legalità
- 2) presenza di sistemi di gestione della qualità degli uffici e dei procedimenti di gara
- 3) disponibilità di tecnologie telematiche nella gestione di procedure di gara
- 4) livello di soccombenza nel contenzioso
- 5) applicazione di criteri di sostenibilità ambientale e sociale nell'attività di progettazione e affidamento

QUALIFICAZIONE – IL RUOLO DI ANAC DOPO L'ENTRATA IN VIGORE DEL SISTEMA



**ADOTTA I PROVVEDIMENTI CHE DANNO
ATTUAZIONE AL SISTEMA DI QUALIFICAZIONE**

**DISPONE LA QUALIFICAZIONE PER LA DURATA
DI CINQUE ANNI, SALVA REVISIONE D'UFFICIO O
SU ISTANZA DELLA STAZIONE APPALTANTE**



**PUO' DISPORRE LA QUALIFICAZIONE CON
RISERVA, DANDO UN TERMINE PER
L'ACQUISIZIONE DEI REQUISITI NECESSARI
ALLA QUALIFICAZIONE**

**GESTISCE IN MANIERA DIFFERENZIATA IL
RILASCIO DEL CIG**



CONCLUSIONI



CONCLUSIONI

**CENTRALIZZAZIONE
E QUALIFICAZIONE
FATTE PER ESSERE
ALL'ALTEZZA**

**DI PROCESSI AD
ELEVATA COMPLESSITA'
E IN LINEA CON LE
POLITICHE EUROPEE**





ISTITUTO PER L'INNOVAZIONE E TRASPARENZA
DEGLI APPALTI E LA COMPATIBILITA' AMBIENTALE



REGIONE AUTONOMA
FRIULI VENEZIA GIULIA



CONFERENZA DELLE REGIONI E DELLE
PROVINCE AUTONOME

Ciclo di eventi interregionali informativi e di aggiornamento

LA RIFORMA DEI CONTRATTI PUBBLICI

Il nuovo Codice e la disciplina attuativa

GRAZIE